

Avv. Salvatore M.A. Spataro  
PATROCINANTE IN CASSAZIONE  
Tel. e Fax 095/383876  
e mail: segreteria@studiolegalespataro.it  
pec:salvatoremarco.spataro@pec.ordineavvocaticatania.it

**ON.LE TRIBUNALE CIVILE DI CALTAGIRONE**

**ILL.MO SIG. GIUDICE DEL LAVORO**

**RICORSO EX ART. 414 C.P.C.**

**E CONTESTUALE ISTANZA CAUTELARE EX ART.700 C.P.C.**

PER la d.ssa Concetta Rita GIUFFRIDA, (C.F.: GFFCCT65S45E133S), nata a Grammichele (CT) il 05/11/1965, ivi residente in Via Garibaldi n.134, rappresentata e difesa per procura congiunta al presente atto telematico, dall'Avv. Salvatore M.A. Spataro (C.F. SPTSVT70H14C351Q - fax 095383876 - PEC salvatoremarco.spataro@pec.ordineavvocaticatania.it) del Foro di Catania ed elettivamente domiciliato in Caltagirone, Viale Europa n.2 presso lo studio dell'Avv. Maria Grazia Conti

CONTRO

il Ministero dell'Istruzione, già Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, in persona del Ministro pro tempore (C.F.: 80185250588);  
l'Ufficio scolastico regionale per la Sicilia, in persona del dirigente pro tempore, (C.F. 80018500829)

E NEI CONFRONTI

dei docenti inseriti in GPS della provincia di Catania 2022/24 – cl. B016 (Laboratori di Scienze e Tecnologie Informatiche) – controinteressati

**PER LA RETTIFICA DELLE GRADUATORIE PROVINCIALI PER LE SUPPLENZE DELLA PROVINCIA DI CATANIA PER IL BIENNIO 2022/24 – CLASSE B016 (LABORATORI DI SCIENZE E TECNOLOGIE INFORMATICHE) – NELLA PARTE IN CUI SI RIDUCE IL PUNTEGGIO DELLA RICORRENTE A P.59 IN LUOGO DEI P.209 RIVENDICATI E PER L'ANNULLAMENTO E/O LA DISAPPLICAZIONE DEI DECRETI DELL'USP DI CATANIA DI PUBBLICAZIONE DELLE MEDESIME GRADUATORIE DEL 1/8/2022 PROT. 11302 E DEL 26/8/2022 PROT. 14751 E CON ESSI DELLE PREDETTE GRADUATORIE PUBBLICATE, NELLA MEDESIMA PARTE IN CUI SI RIDUCE IL PUNTEGGIO DELLA RICORRENTE A P.59, NONCHÉ PER IL RICONOSCIMENTO DEL DIRITTO ALLA CORRETTA COLLOCAZIONE DELLA RICORRENTE IN SENO ALLA MEDESIMA GRADUATORIA IN FORZA DEL PUNTEGGIO EFFETTIVAMENTE SPETTANTE E PER LA CONDANNA DELLE AMMINISTRAZIONI A DISPORRE LE CONSEGUENTI RETTIFICHE IN PUNTO DI RECLUTAMENTO**



## PREMESSA

### SULLE GPS

In via preliminare, pare opportuna una brevissima disamina sulla funzione delle Graduatorie Provinciali per le Supplenze (di seguito, per brevità, GPS).

Le GPS sono state istituite per la prima volta per mezzo dell'O.M. 60/2020 ai sensi della disposizione di cui all'articolo 4, commi 6-bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124 per il conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo e poi sono state oggetto di una procedura di aggiornamento ed integrazione prevista e disciplinata dall'O.M. 112/2022.

L'art.4 della L. 124/1999, infatti, disciplina delle "Supplenze" stabilendo che:

*"1. Alla copertura delle cattedre e dei posti di insegnamento che risultino effettivamente vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano prevedibilmente tali per l'intero anno scolastico, qualora non sia possibile provvedere con il personale docente di ruolo delle dotazioni organiche provinciali o mediante l'utilizzazione del personale in soprannumero, e sempreché ai posti medesimi non sia stato già assegnato a qualsiasi titolo personale di ruolo, si provvede mediante il conferimento di supplenze annuali, in attesa dell'espletamento delle procedure concorsuali per l'assunzione di personale docente di ruolo. ...omissis...".*

I commi 6 bis e ter dell'art.4 inoltre dispongono quanto segue:

*"6-bis. Al fine di garantire la copertura di cattedre e posti di insegnamento mediante le supplenze di cui ai commi 1 e 2, sono costituite specifiche graduatorie provinciali distinte per posto e classe di concorso.*

*6-ter. I soggetti inseriti nelle graduatorie provinciali di cui al comma 6-bis indicano, ai fini della costituzione delle graduatorie di istituto per la copertura delle supplenze temporanee di cui al comma 3, sino a venti istituzioni scolastiche della provincia nella quale hanno presentato domanda di inserimento per ciascuno dei posti o classi di concorso cui abbiano titolo".*

Dunque, le GPS sono state istituite e previste ai sensi della novellata Legge 124/1999 allo specifico ed espresso scopo di conferire supplenze su base provinciale relativamente a posti disponibili in quanto vacanti relativamente ad un intero anno scolastico.



Proprio per realizzare tale finalità, le GPS sono state istituite dall'O.M. 60/2020 che ha disciplinato le procedure di prima composizione disponendo la pubblicazione di graduatorie efficaci per il biennio 2020/2022.

Le stesse risultano divise in fasce, laddove in I fascia sono collocati i docenti in possesso di abilitazione ed in seconda quelli che ne sono privi, pur essendo titolari del prescritto titolo culturale.

La ricorrente ambiva nel 2020 ed anche oggi nel 2022 ambisce alla II fascia, alla quale corrisponde la III fascia delle graduatorie d'Istituto.

**SULLA PREGRESSA POSIZIONE  
DELLA RICORRENTE IN GPS 20/22**

La ricorrente, docente non di ruolo per la classe di concorso B016 (Laboratori di Scienze e Tecnologie Informatiche), aveva provveduto ad inserirsi in GPS in provincia di Catania nel primo biennio 2020/22, dove risultava collocata in II fascia con il punteggio pari a **51,5**: in tale punteggio erano ricompresi p. 24 per pregressi servizi prestati in Enti di Formazione professionale nella docenza di informatica (aa.ss. 2013/14, 2015/16, 2017/18 e 2018/19) compatibile e coerente con la classe laboratoriale B016 di inserimento in GPS.

In forza di detto punteggio la d.ssa GIUFFRIDA veniva reclutata a t.d. nell'a.s. 2020/21 presso l'Istituto Majorana Arcoleo di Caltagirone e nell'a.s. 2021/22 presso l'I.C. P. Carrera di Militello, dove ha lavorato sino al 31/5/2022, dal che la competenza territoriale inderogabile dell'adito Tribunale ex art.413 V c. C.p.c. (stante il successivo stato di inoccupazione).

Nel corso del primo reclutamento il punteggio allegato **veniva convalidato e confermato** con apposito Decreto di convalida dei titoli del 23/11/2020 (all. 9) a firma del Dirigente scolastico dell'Istituto Majorana Arcoleo di Caltagirone.

**SULL'AGGIORNAMENTO DELLE GPS 2022/24**

Con Ordinanza n.112 del 6/5/2022 (all.4), come si diceva, il Ministero dell'Istruzione ha avviato per il biennio relativo agli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024, la procedura di aggiornamento, trasferimento e nuovo inserimento nelle graduatorie provinciali per le supplenze e nelle graduatorie di istituto su posto comune e di sostegno nonché di attribuzione degli incarichi a tempo determinato del personale docente nelle istituzioni scolastiche statali.



La ricorrente ha pertanto richiesto l'aggiornamento della posizione di II fascia per le GPS (e per le graduatorie di istituto): più specificamente, ai sensi dell'art.3 c.5 della richiamata Ordinanza ministeriale <<Al punteggio posseduto dai candidati già iscritti nelle GPS, si aggiunge quello relativo ai nuovi titoli e servizi conseguiti successivamente al 6 agosto 2020 – termine per la presentazione delle domande di iscrizione alle GPS costituite per il biennio 2020/2021-2021/2022 – ed entro la data di scadenza del termine di presentazione delle domande, ovvero a quelli già posseduti, ma non presentati entro la suddetta data del 6 agosto 2020...>>.

In particolare, la ricorrente ha inteso aggiungere (oltre al servizio statale prestato nel biennio 2020/22 presso l'Istituto Majorana Arcoleo di Caltagirone per l'a.s. 2021/22 presso l'I.C. P. Carrera di Militello per l'a.s. 2021/2022), anche ulteriore pregresso servizio **di identica natura a quello già allegato nel 2020**, ma di cui aveva omesso allegazione nella precedente tornata delle GPS con la domanda del 2020 (all.1).

**SULLA INSUFFICIENTE VALUTAZIONE  
DEI TITOLI DI SERVIZIO**

La valutazione della domanda per la classe B016 era demandata dall'USP di Catania all'IS Ramacca-Palagonia che ometteva di attribuire alcun punteggio ai precitati servizi posseduti ma non dichiarati nel 2020; inoltre in maniera apertamente illegittima, azzerava anche la valutazione precedentemente convalidata dall'Istituto Majorana Arcoleo di Caltagirone, eliminando anche i 24 p. attribuiti per come sopra spiegato in relazione agli aa.ss. 2013/14, 2015/16, 2017/18 e 2018/19: ciò determinava la pubblicazione da parte dell'USP di Catania della graduatoria provinciale in data 1/8/2022 che attribuiva alla ricorrente il punteggio pari a p.59 a fronte dei p.209 rivendicati; identica situazione si determinava con la ripubblicazione delle medesime GPS in data 26/8/2022 allorquando la posizione della ricorrente rimaneva invariata, malgrado la formulazione di apposito reclamo (all.2, 2bis e 2ter, 3 3bis e 3ter). In particolare, il punteggio minimo attribuibile alla ricorrente imponeva l'attribuzione di almeno **83 p.** (ossia i 59 attribuiti, oltre ai 24 già riconosciuti nel 2020); a ciò la d.ssa GUFFRIDA aveva altresì aggiunto la richiesta di valutare ulteriori 126 p. in relazione ad altre 21 annualità rivendicate, sicché il punteggio complessivo rivendicato ammontava a **p. 209**.



Le circostanze espressamente frapposte in sede di risposta (all.8) al reclamo della ricorrente (all.6 e 7) saranno oggetto di apposita disamina in punto di diritto, sicché in questa premessa se ne omette ulteriore menzione; rileva, tuttavia, qui rimarcare come in forza di detto punteggio enormemente inferiore al dovuto (sia rispetto agli 83 p. minimi, sia rispetto ai 209 massimi) la ricorrente non possa lavorare, non avendo raggiunto la soglia minima per alcuna convocazione in supplenza.

### DIRITTO

#### **1) VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE OM 112/2022, ART.3 C.5 – VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE TABELLA A.6 ALLEGATA ALL'OM 112/2022**

La ricorrente in sede di aggiornamento GPS 2022/24 (all.1) ha allegato i servizi ulteriori, così indicati:

| ANNO SCOLASTICO | PERIODO SERVIZIO<br>DAL AL |            | INSEGNAMENTO SU CUI È<br>STATO PRESTATO IL<br>SERVIZIO |
|-----------------|----------------------------|------------|--|
| 1986/87         | 01/09/1986                 | 30/06/1987 | INFORMATICA  |
| 1987/88         | 17/12/1987                 | 31/08/1988 | INFORMATICA  |
| 1988/89         | 19/12/1988                 | 31/08/1989 | INFORMATICA  |
| 1989/90         | 06/11/1989                 | 31/08/1990 | INFORMATICA  |
| 1990/91         | 22/10/1990                 | 31/08/1991 | INFORMATICA  |
| 1991/92         | 04/10/1991                 | 30/06/1992 | INFORMATICA  |
| 1992/93         | 14/10/1992                 | 30/06/1993 | INFORMATICA  |
| 1993/94         | 12/10/1993                 | 30/06/1994 | INFORMATICA  |
| 1995/96         | 30/10/1995                 | 30/06/1996 | INFORMATICA  |
| 1996/97         | 02/09/1996                 | 30/06/1997 | INFORMATICA  |
| 1997/98         | 01/09/1997                 | 30/06/1998 | INFORMATICA  |
| 2000/01         | 01/09/2000                 | 30/06/2001 | INFORMATICA  |
| 2002/03         | 02/09/2002                 | 30/06/2003 | INFORMATICA  |
| 2004/05         | 01/09/2004                 | 30/06/2005 | INFORMATICA  |
| 2005/06         | 01/09/2005                 | 30/06/2006 | INFORMATICA  |
| 2006/07         | 01/09/2006                 | 30/06/2007 | INFORMATICA  |
| 2007/08         | 03/09/2007                 | 30/06/2008 | INFORMATICA  |
| 2008/09         | 01/09/2008                 | 30/06/2009 | INFORMATICA  |
| 2009/10         | 01/09/2009                 | 30/06/2010 | INFORMATICA  |
| 2010/11         | 01/09/2010                 | 30/06/2011 | INFORMATICA  |
| 2011/12         | 01/09/2011                 | 30/06/2012 | INFORMATICA  |
|                 |                            | TOTALE     |  |



|  |  |           |                       |
|--|--|-----------|-----------------------|
|  |  | PUNTEGGIO | <b>126</b> (6p.x21a.) |
|--|--|-----------|-----------------------|

Gli stessi sono valutabili, a mente della Tabella allegata A.6 all'O.M., punto C.2 (all.5) che attribuisce validità per punti 6 x anno ai cd. Servizi "non specifici" e che tanto dispone relativamente ai servizi svolti negli Enti di formazione professionale:

*<....nell'ambito dei percorsi in diritto/dovere all'istruzione di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76, relativi al sistema di istruzione e formazione professionale, purché, nel caso dei predetti percorsi, il relativo servizio sia stato svolto per la tipologia di posto o gli insegnamenti **riconducibili ad altra classe di concorso** ....>* diversamente dal precedente punto C.1 che invece riconosce punti 12 x anno se riconducibili *"...alla specifica classe di concorso..."*.

Si tratta, dunque, di servizi di identico tenore a quelli già valutati ed allegati nella precedente tornata 2020/22, ma in questa sede sconosciuti dall'Amministrazione; si tratta, peraltro, di una richiesta di valutazione correttamente rivolta dalla ricorrente con riferimento alla minor valutazione che compete ai cd. Servizi non specifici.

La d.ssa GIUFFRIDA, infatti, ha richiesto la valutazione dell'attività di docente di informatica svolta in Enti di Formazione professionale ma nella differente classe statale di Laboratori di Scienze e Tecnologie Informatiche (B016).

Tale elemento è di centrale rilievo.

A seguito del reclamo formulato, infatti, la ricorrente ha ricevuto risposta (all.8) che i predetti servizi non sarebbero stati ritenuti valutabili perché per accedere alla docenza di informatica sarebbe necessaria una delle Lauree sottoelencate (seguiva minuzioso elenco *ndr*) in difetto del qual possesso i servizi sarebbero stati reputati non valutabili. E ciò sulla scorta di talune FAQ ministeriali.

Ragion per cui l'Amministrazione frapponeva anche l'esercizio correttivo in autotutela della pregressa valutazione risalente al 2020 (!), detraendole anche i 24 p. già riconosciuti e convalidati per gli aa.ss. 2013/14, 2015/16, 2017/18 e 2018/19 (!).

Orbene, tali affermazioni sono del tutto inconferenti al caso e concretano la manifesta illegittimità dell'agire amministrativo.

Le stesse non tengono conto, infatti, di alcune essenziali circostanze.



Fermo restante quanto si dirà poco oltre relativamente all'uso abnorme dello strumento dell'autotutela, nel merito si evidenzia sin d'ora quanto segue:

1) Le disposizioni relative alla valutabilità del servizio prestato devono esser riferite, per avere un senso, al sistema ordinamentale cui attengono, con doverosa differenziazione fra scuole statali, scuole paritarie ed istituti di formazione professionale ed il titolo d'accesso richiesto per la docenza nella formazione professionale non è la Laurea, sicché la ricorrente è perfettamente in regola con il titolo di accesso prescritto, riferito al sistema della formazione professionale;

2) Tra le "FAQ" ministeriali evocate dall'Amministrazione (<https://graduatorie.static.istruzione.it/informazioni.html#faq>) non si rinviene alcuna indicazione tendente ad escludere i servizi di docenza svolti negli Enti di formazione professionale in forza di idoneo titolo d'accesso in tale ordinamento: la sola FAQ n.45 (all.11) alla domanda <<E' valutabile il servizio prestato senza il titolo di accesso (ivi compresa la mancanza del titolo di studio comprensivo dei relativi dei CFU, certificazione tardiva del possesso dei 24 CFU/ CFA), qualora all'atto della presentazione della domanda di rinnovo l'aspirante abbia nel frattempo conseguito il requisito richiesto?>> si limita ad affermare la seguente risposta <<Sì. Ai sensi della nota 1290/2020 richiamata nella OM 112, il servizio prestato di fatto e non di diritto per mancanza dei requisiti di accesso previsti dalla OM 60/2020 è pienamente valutabile in occasione del rinnovo per il biennio 2022/2024>>.

Rimane del tutto evidente che la FAQ si riferisca al servizio prestato in istituzioni statali durante il primo biennio delle GPS ed in forza dell'OM 60/2020, rispetto al quale l'aspirante sia entrato in possesso del titolo d'accesso medio tempore e non anche al differente servizio prestato in Enti di formazione professionale col possesso del titolo a ciò autosufficiente.

3) In ultimo del tutto errato e pretestuoso è il riferimento alla classe di concorso A042 "informatica" **per la quale la ricorrente non ha posto alcuna domanda**, avendo – diligentemente e correttamente – richiesto accesso solo per la docenza laboratoriale di Laboratori di Scienze e Tecnologie Informatiche (B016), il cui titolo d'accesso – si ripete – è costituito dal Diploma di Ragioniere perito commerciale e programmatore, regolarmente posseduto ed allegato dalla





d.ssa GIUFFRIDA: in tale classe B016 nulla osta alla valutazione come servizio non specifico (e quindi dimezzato per 6 p. annui, anziché 12) della docenza di informatica prestata in Enti di Formazione professionale con il possesso del Titolo culturale prescritto da tale sistema educativo.

Risulta, dunque, documentata l'esatta volontà della ricorrente di far valere solo nella classe B016 la docenza di informatica prestata negli Enti di Formazione professionale e già positivamente valutata (in parte) nel precedente biennio.

Risulta parimenti leggibile la volontà, errata, dell'Amministrazione di escludere tale servizio sulla scorta di altrettanto errate deduzioni.

E ciò tanto in relazione ai 4 anni (2013/14, 2015/16, 2017/18 e 2018/19) già allegati in passato e riconosciuti, ma oggetto di abnorme annullamento, quanto in relazione agli altri 21 anni di cui si è chiesta valutazione nel 2022.

La apposita tabella di valutazione A.6 – come evidenziato poco sopra – ha previsto un punteggio più alto per il servizio specifico (punto c.1 tabella A.6) ed uno in misura dimezzata per quello, invece, non specifico espletato presso gli istituti scolastici statali, ma anche presso altri Enti, quali le scuole paritarie, le scuole militari, gli Enti di istruzione e formazione professionale e le scuole estere (punto c.2 tabella A.6).

In ossequio a detta Tabella ed alla disposizione dell'O.M. art.3, c.5 che consente il recupero dei titoli già posseduti e non allegati nel 2020, i citati servizi **erano e sono perfettamente valutabili**.

## 2.

### **VIOLAZIONE e FALSA APPLICAZIONE ART.21 NONIES L.241/1990 E S.M.I. – ILLOGICITÀ E CONTRADDITTORIETÀ DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA - TRAVISAMENTO DEI PRESUPPOSTI**

L'Amministrazione, in risposta al reclamo della ricorrente (all.8), afferma che *"...nel caso si registri che un precedente decreto di convalida registri degli errori l'Amministrazione, in autotutela, deve procedere alla rettifica dello stesso..."*.

Emergono circostanze di sicuro rilievo.

Siamo al cospetto innanzitutto di un clamoroso **errore sui presupposti** non legittimandosi alcun possibile ripensamento in sede di autotutela, errore che determina effetti abnormi quando nessuno dei presupposti previsti dalla specifica disciplina appare condurre alla diversa valutazione dei servizi allegati





dalla ricorrente (né nel 2020, né nel 2022) messa in campo, invece, in questa sede valutativa.

Muovendo dall'indiscutibile assetto delle disposizioni di Legge che regolano la disciplina, occorrerà leggere l'art.21 nonies della legge 241/90 per comprendere fin dove può spingersi il termine legale di "ripensamento" dell'agire amministrativo.

Invero, il Dispositivo dell'art.21 nonies, comma 1 - Legge sul procedimento amministrativo, così recitava: *"Il provvedimento amministrativo illegittimo ...può essere annullato d'ufficio, sussistendone le ragioni di interesse pubblico, entro un termine ragionevole, comunque non superiore a diciotto mesi dal momento dell'adozione dei provvedimenti di autorizzazione o di attribuzione di vantaggi economici, inclusi i casi in cui il provvedimento si sia formato ai sensi dell'articolo 20, e tenendo conto degli interessi dei destinatari e dei controinteressati, dall'organo che lo ha emanato, ovvero da altro organo previsto dalla legge"*.

Ancora più stringente diviene poi il ragionamento laddove si tenga conto del differente minor termine di **dodici mesi** introdotto in sede di modifica del predetto testo normativo dall'art.63 del decreto legge 31 maggio 2021, n. 77 (cd. decreto semplificazioni bis) convertito in legge 21 maggio 2021, n. 69, che lo ha ridotto a 12 mesi<sup>1</sup>.

Nel caso a mano, quanto meno dal 23/11/2020 (all.9), coincidente con la convalida dei titoli di servizio che la ricorrente ha avuto da parte dell'Istituto Majorana Arcoleo di Caltagirone, **sono ampiamente spirati** tanto i dodici, quanto i diciotto mesi sopra rievocati, sicché nella presente fattispecie siamo proprio di fronte a diritti soggettivi pieni, già consolidati in capo alla sua titolare, che, però, l'Amministrazione pretende di espropriare sulla base di diverse successive valutazioni amministrative unilaterali<sup>2</sup>.

<sup>1</sup> Peraltro le modifiche apportate all'art.21-nonies L.241/90 dall'art.6 della l.214/2015 e oggi dal Decreto semplificazioni bis, militano per l'attribuzione (anche in linea di principio) del significato di rigidità che il Legislatore ha voluto garantire unitamente ad una maggiore tutela all'affidamento dei destinatari di provvedimenti autorizzatori o di attribuzione di vantaggi economici.

<sup>2</sup> Né, come noto, il mero (presunto e non spiegato) ripristino della legalità può dirsi affatto sufficiente per motivare l'emanazione del provvedimento in autotutela per la cui adozione è necessario perseguire interessi ben più pregnanti della mera legalità formale dell'atto.



Operata detta premessa ermeneutica, è alla luce del pregresso contratto di lavoro non solo ormai stipulato fra le parti, ma addirittura concluso, che deve negarsi la possibilità in capo alla P.A. di far ancora uso dei richiamati poteri autoritativi incidendo unilateralmente sulle sorti del rapporto medesimo e sulle posizioni giuridiche acquisite: non può non evidenziarsi come l'abnorme uso del ripensamento in autotutela, espressione tipica del potere autoritativo, incida con effetti devastanti sull'efficacia dei diritti acquisiti e, sottragga, azzerandole, le possibilità di stipula di ulteriori contratti della ricorrente con altri Istituti.

**È dunque, senza dubbio illegittima innanzitutto la decurtazione dei 24 p. già attribuiti alla ricorrente nel biennio 2020/22 e convalidati il 23/11/2020:** del diritto ormai sorto fa parte integrante la valutazione del servizio regolarmente svolto e come tale valutato in relazione agli aa.ss. 2013/14, 2015/16, 2017/18 e 2018/19, già allegati alla domanda del pregresso biennio.

Peraltro, il paradosso più stridente si raggiunge nelle conseguenze pratiche riconnesse alla disposizione di cui al citato c.5 dell'art.3 dell'O.M. 112/2022 che giova rievocare: *<<Al punteggio posseduto dai candidati già iscritti nelle GPS, si aggiunge quello relativo ai nuovi titoli e servizi conseguiti successivamente al 6 agosto 2020 – termine per la presentazione delle domande di iscrizione alle GPS costituite per il biennio 2020/2021-2021/2022 – ed entro la data di scadenza del termine di presentazione delle domande, ovvero a quelli già posseduti, ma non presentati entro la suddetta data del 6 agosto 2020...>>.*

Si viene a determinare l'effetto, come si diceva paradossale, per cui il punteggio già attribuito viene profilato come un "campo" già acquisito della domanda e non modificabile, sicché se l'aspirante avesse errato (in proprio difetto) nell'allegazione dello stesso risalente al 2020 non potrebbe oggi correggere il proprio errore, mentre l'Amministrazione potrebbe operare una "revisio in pejus" senza limiti di tempo e condizioni (sic!).

Ma soprattutto, l'ottica che muove l'Amministrazione in asserita autotutela nasce da presupposti totalmente errati e/o travisati, ritenendo possibile una rivalutazione del provvedimento di convalida già reso oltre 2 anni or sono, e



finisce per riversare anche sulla valutazione degli ulteriori (identici) servizi allegati nel 2022 una palese illogicità e contraddittorietà dell'azione amministrativa.

Infatti, all'allegazione di servizi **aventi identica natura** fra le GPS del 2020 e le GPS del 2022 l'Amministrazione ha serbato valutazioni diametralmente opposte, ricadendo nella manifesta contraddittorietà del proprio operato.

Tale condotta finisce, dunque, per arrecare enorme pregiudizio alla ricorrente e si riverbera, come costantemente asseverato in giurisprudenza, in punto di chiarissima violazione del dovere di correttezza e buona fede precontrattuale, che legittima e giustifica l'intervento giudiziale sullo stesso.

È certamente contrario ai detti canoni l'agire amministrativo connotato dalla frontale violazione delle apposite disposizioni settoriali e che, nell'esatta allegazione di titoli di servizio contemplati dall'OM 112/2022 (all.4) e dell'allegata Tabella A/6 (all.5), impone invece la positiva valutazione degli stessi, in coerenza anche con la pregressa valutazione operata.

E la carenza di buona fede e correttezza è altresì leggibile nell'affermazione per la quale la ricorrente avrebbe "...indica(to) di aver effettuato il suo servizio nella classe di concorso informatica e così è scritto nei contratti...".

È quanto meno inverosimile che all'Amministrazione possa sfuggire che la docenza di informatica svolta negli Enti di Formazione professionale non possa essere identificata con quella statale; la ricorrente ha chiarito, ove ce ne fosse stato bisogno, come la piattaforma telematica imponesse per poter utilmente spendere tali servizi effettuati fuori da istituzioni scolastiche statali di indicare comunque una disciplina 'omologa' a quelle statali, sicché l'indicazione dell'informatica corrispondente alla CL.A042 era il solo modo per allegare tale servizio svolto come docente negli Enti di Formazione professionale.

E altrettanto era stato fatto con corretto esito positivo già nel 2020.

Sicché l'inversione totale del rilievo da attribuirsi a tali circostanze, venendo ad imporre l'Amministrazione allegazioni impossibili quali il possesso della Laurea per insegnare nella classe A042 ed avendo la ricorrente chiarito trattarsi di differente docenza nel settore della Formazione Professionale, rivela senza veli



il deficit di correttezza e buona fede che si rintraccia nel provvedimento in esame.

Per completezza delle ragioni già esposte va, infine, spiegato come la valutazione in senso stretto dei servizi resi negli Enti di formazione professionale sia indiscutibile, oltre che prescritta dalla stessa O.M. 112/2022 (oltre che dalla originaria OM 60/2020) in ossequio alla Legge 17 maggio 1999 n.114, art.68, come integrato dalla Legge 53/2003 e del D. LGS. 226/2005 come integrato dalla L.296/2006.

Gli Enti dove la ricorrente ha prestato servizio sono tutti Enti accreditati dalla Regione siciliana ex L.R. 24/1976 e L.845/1978 e dalla stessa sovvenzionati, nonché inseriti nei percorsi in diritto/dovere all'istruzione di cui all'art.1, co.3, del decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76 (cd. obbligo formativo); la ricorrente è da sempre regolarmente iscritta nell'apposito albo regionale ed ha conseguito i prescritti percorsi riqualificativi via via finanziati dalla Regione siciliana (all.12-14).

Vani, dunque, i tentativi di ottenere non giudizialmente il sacrosanto punteggio, alla ricorrente non resta che adire l'A.G. per sentire accogliere le seguenti

#### CONCLUSIONI

previo annullamento e/o disapplicazione dei decreti dell'USP di Catania di pubblicazione delle graduatorie provinciali per le supplenze del 1/8/2022 prot. 11302 e del 26/8/2022 prot. 14751 e con essi delle predette graduatorie pubblicate e delle corrispondenti delle graduatorie d'Istituto di III fascia, nella medesima parte in cui si riduce il punteggio della ricorrente nella classe B016 a p.59,

#### ACCERTARE E DICHIARARE

il diritto della d.ssa Concetta Rita GIUFFRIDA ad aver attribuito il maggior punteggio derivante dai servizi allegati in domanda in seno alla graduatoria provinciale per le supplenze biennio 2022/24 della provincia di Catania per la classe di concorso B016 (Laboratori di Scienze e Tecnologie Informatiche) e delle corrispondenti delle graduatorie d'Istituto di III fascia, in misura di punti 209, ovvero in quella che il Decidente riterrà, comunque non inferiore a p.83

#### CONDANNANDO



le Amministrazioni convenute al compimento degli atti consequenziali al riconoscimento dei diritti sopra invocati, ivi compresa la stipula di contratto a t.d. dalla data prima tornata di assunzione del 3/9/2022, ovvero con la decorrenza che il Decidente riterrà.

Con ogni consequenziale statuizione per spese diritti ed onorari del giudizio.

Con espressa riserva di separata azione risarcitoria, nonché finalizzata alla tutela dei diritti conseguenti alla illegittima praetermissione in sede di reclutamento da GPS.

Ai sensi dell'art. 9 del d.p.r. n. 115/2002 si dichiara che il presente procedimento attiene alla materia "lavoro", che che lo stesso ha valore "indeterminabile", ma la ricorrente beneficia dell'esenzione dal versamento del C.U. per ragioni di reddito, come autocertifica.

#### ISTANZA CAUTELARE IN CORSO DI CAUSA

Il quadro descritto determina, pertanto, la necessità di richiedere al Giudice, con provvedimento cautelare, di anticipare gli effetti della Sentenza di merito. A seguito di scrupolose ricerche e coadiuvata dall'accesso costante ai siti web dell'Amministrazione si è pervenuti, con riferimento alla CL. B016 (Laboratori di Scienze e Tecnologie Informatiche), alla prova documentata e certa della perdita di diverse chance lavorative per la ricorrente negli istituti scolastici della provincia, come si evince dalle tornate di convocazione effettuate dall'USP di Catania, che ha proceduto ad assunzioni e nuovi reclutamenti di docenti della medesima classe di concorso, cui la ricorrente avrebbe certamente avuto diritto con la corretta attribuzione di punti, qui invocata.

Anche col punteggio minimo di 83 p.

Come confermano i bollettini di nomine del 16/9/2022 e del 7/10/2022 (all.16, 16bis, 17 e 17bis), sono stati individuati i seguenti incarichi in classe B016:

- **con pt. 81 – incarico fino al termine delle attività didattiche attribuito il 16/9/2022;**
- **con pt. 79,5 – incarico fino al termine delle attività didattiche attribuito il 7/10/2022.**

Tutti con punteggio inferiore a quello minimo di 83 che sarebbe comunque spettato alla ricorrente.



Per non dire, poi, del punteggio di 209 p. che avrebbe visto reclutata la ricorrente sin dalla prima tornata assunzionale del 3/9/2022 (all.15 e 15bis). La perdita, documentata, di opportunità lavorative è sotto gli occhi di tutti e perdura e si aggrava giorno dopo giorno.

Peraltro, come si evince dagli atti, si tratta di pochissime nomine, sicché è impossibile sperare in alcun scorrimento con soli 59 p.

È di tutta evidenza, infatti, che nel caso che ci occupa sussiste il requisito del periculum in mora, atteso che la d.ssa GIUFFRIDA, ancora disoccupata, si è visto relegare in posizione peggiore rispetto ad altri aspiranti collocati prima di lei all'interno delle nuove graduatorie, pubblicate in data 31/08/2022 e relative al biennio 2022/2024 e che, data la collocazione all'interno delle stesse, la ricorrente ha chance pari a zero di occupazione.

Alla luce di ciò, è evidente che le opportunità lavorative dipenderanno esclusivamente dalla possibilità di vedersi assegnato un incarico, e solo un diverso posizionamento nelle graduatorie potrebbe determinare la possibilità per il ricorrente di lavorare o meno.

Da qui le ragioni di una domanda cautelare, atteso che la mancata attribuzione dei punti rivendicati mina le stesse possibilità di utile incarico per la d.ssa GIUFFRIDA, disoccupata e madre di figli come emerge dalle stesse domande in atti.

Circostanza questa che solo grazie all'accoglimento della presente istanza cautelare ed all'auspicato avanzamento in graduatoria, potrebbe essere scongiurata, consentendo alla ricorrente di ottenere un qualche incarico per poter lavorare e maturare punteggio.

È, pertanto, costretta la ricorrente – si ribadisce attualmente disoccupata e con il rischio di rimanervi – a richiedere all'On.le G.U. adito l'anticipazione degli effetti della Sentenza di merito tramite la proposizione dell'odierna domanda cautelare, venendo in questione la stessa possibilità di ottenere un incarico e poter mantenere sé stessa e la propria famiglia.

Difatti, considerati i tempi di un ordinario procedimento di merito, finalizzato ad accertare la condotta discriminatoria e alla conseguente declaratoria di nullità della clausola censurata, la mancata attribuzione del corretto punteggio (pari, come si è detto, a parecchi punti), precluderà alla d.ssa GIUFFRIDA la possibilità



di ottenere gli incarichi, anche annuali e/o supplenze, come docente all'interno degli Istituti ove è possibile insegnare Laboratori di Scienze e Tecnologie Informatiche (cl. B016).

Sul punto, il Tribunale di Messina ha chiarito in simile fattispecie relativa al maggior punteggio in graduatoria ed alle chance occupazionali conseguenti che *"nel caso di specie, i tempi necessariamente lunghi del giudizio ordinario non solo determinerebbero il permanere di una situazione antigiusuristica, ma pregiudicherebbero il diritto del [...], da tempo disoccupato, di partecipare alla selezione e trovare un, seppur precario, impiego e quindi una fonte immediata di reddito per il proprio nucleo familiare"* (Trib. Messina, sez. lav., Ord. n. 13583 del 16 luglio 2020).

A simili conclusioni Trib. Coll. Lav. Sondrio Ord. 11.10.2022 <<...*reputato che, così ritenuto dimostrato il fumus boni iuris, sussiste inoltre il requisito del periculum in mora, posto che l'attribuzione di una posizione peggiore in graduatoria porta ad una perdita di occasioni di assunzioni nei posti che si rendono via via vacanti, privando il ricorrente /reclamante, ora disoccupato, del diritto fondamentale ad ottenere un posto di lavoro retribuito conforme ai propri titoli e di maturare il corrispondente punteggio, che altrimenti andrebbe irrimediabilmente perduto...*>>

Per l'esposto,

**SI CHIEDE**

che codesto On.le Tribunale, anche con Decreto inaudita altera parte, ovvero previa fissazione dell'udienza urgente nei tempi più stretti possibile

in via cautelare ed urgente

- ordinare all'Amministrazione l'immediata attribuzione del punteggio come sopra individuato, ovvero quanto meno 83 p. in relazione al punteggio già consolidato, ovvero 209 p. in relazione al nuovo punteggio rivendicato, in capo alla d.ssa Concetta Rita GIUFFRIDA per la 2<sup>a</sup> fascia delle GPS della provincia di Catania, cl. B016 (Laboratori di Scienze e Tecnologie Informatiche) e delle corrispondenti delle graduatorie d'Istituto di III fascia per le quali è inserita nelle relative graduatorie;
- disponendo sin d'ora in punto di misure d'attuazione dell'emanando ordine, anche in punto di reclutamento, da ciò discendente





**ISTANZA NOTIFICA AI SENSI 151 c.p.c.**

Stante l'elevato numero dei controinteressati - costituiti dai docenti iscritti in 2<sup>a</sup> fascia delle GPS della provincia di Catania, cl. B016 (Laboratori di Scienze e Tecnologie Informatiche) e delle corrispondenti delle graduatorie d'Istituto di III fascia, in cui la ricorrente risulta attualmente iscritta, che in caso di accoglimento del presente ricorso sarebbero scavalcati in graduatoria e nel punteggio dalla ricorrente - la notifica nelle forme tradizionali, risulterebbe alquanto gravosa, sia per le oggettive difficoltà nel reperire tutti i nominativi degli eventuali controinteressati e soprattutto per l'impossibilità di identificare tutti i controinteressati con i loro relativi indirizzi, e comunque determinerebbe una dilatazione enorme dei tempi del presente procedimento che svilirebbe l'invocata tutela cautelare e contrasterebbe con la naturale speditezza del rito del lavoro.

Su tale rilievo, i Tribunali del Lavoro, ed in particolare l'ecc.mo Tribunale adito, quale forma di notifica alternativa alla notificazione per pubblici proclami, la pubblicazione del ricorso sul sito istituzionale del MIUR.

Per quanto sopra, si chiede che Codesto Tribunale Voglia autorizzare la notifica del presente ricorso e ai sensi dell'art. 151 c.p.c., in alternativa alla pubblicazione per pubblici proclami, quanto ai potenziali controinteressati, attraverso la pubblicazione del testo integrale del ricorso e del relativo provvedimento di fissazione udienza sul sito internet del M.I.U.R. nella pagina a ciò dedicata.

SI ALLEGANO, oltre all'autocertificazione reddituale:

1. Domanda inserimento in GPS 2022/24;
2. I Decreto Usp Catania del 1 agosto 2022 pubblicazione GPS;
  - 2bis. GPS allegate a Decreto Usp Catania del 1 agosto 2022;
  - 2ter. GPS allegate a Decreto Usp Catania del 1 agosto 2022 - stralcio posizione ricorrente;
3. II Decreto Usp Catania del 26 agosto 2022 ripubblicazione GPS
  - 3bis. GPS allegate a Decreto Usp Catania del 26 agosto 2022 ripubblicazione GPS;
  - 3ter. GPS allegate a Decreto Usp Catania del 26 agosto 2022 - stralcio posizione ricorrente.



4. Ordinanza Ministeriale n. 112 del 6.05.2022;
  5. Tabella A\_6\_titoli\_ITP\_secondaria\_di\_I\_e\_II\_grado\_II\_fascia allegata a OM 112/2022;
  6. Reclamo inoltrato dalla ricorrente via pec;
  7. Protocollo reclamo inoltrato;
  8. Risposta al reclamo;
  9. Convalida punteggio Giuffrida Concetta Rita del 23.11.2020;
  10. 10. attestati servizio Giuffrida Concetta Rita già convalidati nella precedente domanda GPS 2020/22;
  11. FAQ 45;
  12. CV Giuffrida Concetta Rita aggiornato al 21 ottobre 2022;
  13. Allegato\_A\_DD\_G\_768 del 30\_07\_2021\_0 albo regionale operatori formazione professionale Sicilia;
  14. Attestati servizio svolto dal 1986 presso ente di formazione CEFOP;
  15. Decreto incarichi GPS attribuiti il 03/09/2022;  
15 bis. incarichi attribuiti il 16/9/2022;
  16. decreto incarichi GPS attribuiti il 16/09/2022  
16 bis. incarichi attribuiti il 16/9/2022
  17. Decreto incarichi GPS attribuiti il 7/10/2022  
17 bis. incarichi attribuiti il 7/10/2022
- Salvo ogni altro diritto e /o azione.  
Catania-Caltagirone, data del deposito in Cancelleria.

Avv. Salvatore M.A. Spataro

